

- b) il mantenimento di tale competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro esclude la competenza dei giudici di un altro Stato membro per altre domande di apertura della procedura principale di insolvenza pervenute, successivamente al trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro, dinanzi a un giudice di quest'ultimo Stato membro.

(¹) GU 2015, L 141 pag. 19.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Miercurea Ciuc (Romania) il 4 gennaio 2021 — Pricoforest SRL / Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

(Causa C-13/21)

(2021/C 128/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Miercurea Ciuc

Parti

Ricorrente: Pricoforest SRL

Resistente: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «raggio di 100 km» enunciata all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 561/2006 (¹) debba essere interpretata nel senso che una linea retta tracciata sulla carta fra la sede dell'impresa e la destinazione deve essere inferiore a 100 km oppure nel senso che la distanza effettivamente percorsa dal veicolo deve essere inferiore a 100 km.
- 2) Se le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 561/2006 debbano essere interpretate nel senso che l'effettuare trasporti tra quelli previsti nella suddetta disposizione, fra cui alcuni entro un raggio di 100 km dalla sede dell'impresa, e altri che oltrepassano tale raggio, in un periodo di tempo di un mese, nel contesto dell'esenzione della situazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 561/2006 dall'applicazione del regolamento in discussione attraverso una disposizione nazionale, presuppone l'esenzione di tutti i trasporti di cui trattasi dall'applicazione del regolamento, solamente di quelli effettuati [senza] oltrepassare il raggio di 100 km oppure di nessuno di essi.

(¹) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 gennaio 2021 — Uniqa Versicherungen AG / VU

(Causa C-18/21)

(2021/C 128/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Uniqa Versicherungen AG

Resistente: VU